



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

RICERCA

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

FORMAZIONE

DOCUMENTO DI RICERCA

CESSIONE DI AZIENDA CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO, SEQUESTRO E CONFISCA ANTIMAFIA: PROBLEMATICHE APPLICATIVE E ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Luca D'Amore

Giovanna Greco

Andrea Manna

AREE DI DELEGA CNDCEC

Funzioni giudiziarie e ADR

CONSIGLIERE DELEGATO

Giovanna Greco

29 SETTEMBRE 2023



Sommario

PREMESSA	2
1. LA VENDITA CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO	3
2. MISURE DI PREVENZIONE ABLATIVE: CASISTICHE CONTRATTUALI (CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA CESSIONE DI AZIENDA CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO) ED INDICI SINTOMATICI ELUSIVI	6
3. IL QUADRO GIURISPRUDENZIALE	9



Premessa

Nel corso degli ultimi anni, il *modus operandi* delle consorterie criminali si palesa con modalità tecnicamente raffinate, al fine precipuo di eludere/ostacolare le misure statuali di contrasto ai fenomeni mafiosi, non solo nelle tradizionali espressioni ablativo (sequestro e confisca), ma anche nelle “nuove” forme della c.d. prevenzione amministrativa¹ e della c.d. prevenzione giurisdizionale non ablativa².

Questo approccio, fortemente acuitizzato durante il periodo di emergenza sanitaria (e di crisi economica)³, si manifesta con schemi fattuali e giuridici non sempre immediatamente percepibili come elusivi/illeciti, seppur potenzialmente espressivi di dinamiche criminali (riciclaggio o reimpiego di proventi dall’illecita natura). L’emergenza sanitaria provocata dalla pandemia, poi, ha introdotto nuovi rischi di riciclaggio e ne ha accentuati altri già presenti, costituendo un terreno fertile per la criminalità organizzata che, grazie all’ampia disponibilità di denaro contante derivato da attività illegali, può acquisire facilmente la proprietà o il controllo di società in difficoltà finanziaria⁴. In merito, è stato efficacemente evidenziato⁵ anche il pericolo di infiltrazione della criminalità organizzata nei finanziamenti assistiti da garanzia pubblica ed erogati in connessione con l’emergenza Covid-19.

¹ Ci si riferisce ai provvedimenti interdittivi emessi dalle autorità prefettizie che, come noto, sono in grado di impedire alle imprese insidiate da pericoli di infiltrazione mafiosa di intrattenere rapporti con la pubblica amministrazione (artt. 84 ss. d.lgs. n. 159/1). Per una disamina anche di detti istituti, vedasi i contributi raccolti in G. AMARELLI e S. STICCHI DAMIANI (a cura di), *Le interdittive antimafia e le altre misure di contrasto all’infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici*, Giappichelli, Torino, 2019.

² In particolare l’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende e il controllo giudiziario, rispettivamente disciplinati negli artt. 34 e 34-bis d.lgs. n. 159/2011.

³ Cfr. C. VISCONTI, *La tutela delle imprese dal pericolo mafioso*, in <https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-tutela-delle-imprese-dal-pericolo-mafioso>. L’A. evidenzia come, negli scenari economico-sociali pandemici, la frontiera principale dell’attività di prevenzione antimafia avrebbe dovuto essere quella che porta a incentivare la trasparenza, i controlli e la responsabilità, nel tentativo di aiutare le imprese sì condizionabili da manovre mafiose, ma ancora in grado di assicurare occupazione e produttività. E in realtà, prosegue l’A., dallo stesso codice antimafia si desumono linee di intervento diversificate che, dopo l’ultima riforma del 2017, esibiscono con più chiarezza due priorità: “tempestività” e “terapeuticità”. Da un lato, la tempestività è assicurata dalla prevenzione amministrativa. Dall’altro, la terapeuticità è garantita dalla prevenzione giurisdizionale con l’amministrazione e il controllo giudiziario. Anche in questo particolare frangente, dunque, il sistema di prevenzione sarebbe in grado di funzionare a doppio regime: un primo, più rapido e sommario, messo in moto dai prefetti che rilevano, e per dir così “isolano”, il contagio mafioso; il secondo, affidato alla magistratura ordinaria, più articolato e finalizzato a “curare e guarire” le imprese coinvolte. Tanto che questi due pilastri della prevenzione antimafia, l’uno amministrativo l’altro giurisdizionale, lungi dal costituire mondi non comunicanti tra loro, risultano piuttosto collegati da due ponti principali, che dovrebbero favorirne una funzionalità integrata.

⁴ Secondo una recente analisi condotta da Cerved analizzando i dati sui bilanci delle imprese presenti nei propri archivi e in quelli di Hawk, società partner di Cerved, in Italia ci sono 15mila ristoranti a rischio di infiltrazioni criminali. E il loro numero continua a crescere. In cifra assoluta, i ristoranti oggi a rischio si trovano soprattutto nel Lazio (2.116), in Lombardia (1.370) e in Campania (1.098), mentre in percentuale le regioni più colpite sono Calabria (40%) e Sicilia (38%), dove maggiori sono le infiltrazioni della criminalità organizzata.

⁵ Cfr. pag. 14 e ss. audizione del 28.01.2021 del dott. Claudio Clemente, direttore dell’Unità di informazione finanziaria per l’Italia, presso Commissione antimafia. In particolare, il dott. Clemente evidenzia testualmente: “L’analisi dell’infiltrazione della criminalità organizzata nei finanziamenti assistiti da garanzia pubblica ed erogati in connessione con l’emergenza Covid-19 sta beneficiando anche dell’utilizzo sperimentale di un innovativo indicatore di rischio di infiltrazione per le imprese. Sulla base dell’analisi dei bilanci di un campione di aziende sequestrate dall’Autorità giudiziaria, sono state identificate varie caratteristiche che ricorrono nella struttura economica e finanziaria delle imprese infiltrate al fine di costruire uno specifico indicatore. Quest’ultimo, sviluppato in collaborazione con diversi organi investigativi in un articolato progetto di ricerca



Alla luce di tali premesse, il presente documento che ha lo scopo di analizzare, in particolare, l'istituto della cessione con patto di riservato dominio avente ad oggetto aziende poi attinte da misura ablativa con la necessaria disamina degli indici sintomatici elusivi e del quadro giurisprudenziale.

1. La vendita con patto di riservato dominio

La vendita a rate con riserva della proprietà⁶ (*rectius* con patto di riservato dominio⁷) è disciplinata nel codice civile agli articoli da 1523 a 1526, nell'ambito della sezione II dedicata alla vendita di cose mobili.

La collocazione codicistica mostra come questa disciplina sia stata pensata e utilizzata tradizionalmente per la vendita di macchinari o di prodotti industriali. Pur non dubitandosi in dottrina e in giurisprudenza⁸ che la predetta disciplina sia applicabile anche alle vendite immobiliari, solo recentemente la prassi notarile ha fornito un importante impulso a questo tipo contrattuale anche nelle cessioni di azienda⁹, al fine di andare incontro alle istanze degli imprenditori.

pluriennale, intende fornire una misura di quanto il bilancio di un'impresa sia simile a quelli delle aziende che sono state riscontrate come infiltrate. Sono attualmente in corso verifiche sulla effettiva capacità dell'indicatore di identificare imprese ad alto rischio di infiltrazione; i primi risultati sono incoraggianti. L'indicatore, nella situazione emergenziale, potrebbe contribuire a individuare contesti criminali di potenziale interesse nelle SOS a beneficio della conseguente analisi operativa e in aggiunta agli appositi strumenti già in uso presso l'Unità. L'indicatore potrebbe inoltre segnalare, anche a fini di approfondimento ispettivo o cartolare, anomale concentrazioni, presso singoli intermediari, di finanziamenti con garanzia pubblica in favore di imprese ad alto rischio di infiltrazione".

⁶ Per una puntuale disamina dell'istituto cfr. A. TORRONI, *La vendita a rate con patto di riservato dominio. alla riscoperta di un istituto antico ma sorprendentemente efficiente*, in Rivista del Notariato, fasc. 3, 1 giugno 2019, pag. 637. Cfr. anche S. SIDERI, *Problematiche giuridiche e fiscali in tema di trasferimento di azienda, Le tecniche redazionali: problematiche*, in i Quaderni della Fondazione Italiana del Notariato, reperibile al seguente link:

<https://elibrary.fondazione-notariato.it/articolo.asp?art=29/2902&mn=3#note>.

⁷ Formula usata dall'art. 2054, comma 3, c.c. che sposta la responsabilità oggettiva derivante dalla circolazione di veicoli (senza guida di rotaie) dal proprietario all'acquirente con patto di riservato dominio e dall'art. 1524, comma 2, c.c. in tema di trascrizione del patto di riservato dominio avente ad oggetto macchinari venduti per un prezzo superiore ad euro 15,49.

⁸ Cfr. D. RUBINO, *La compravendita*, in Tratt. CICU-MESSINEO, 1962, 432; P. BOERO, *Riservato dominio per immobili e mobili registrati*, in *Studi e materiali*, 1, Milano, 1986, 234; in giurisprudenza Cass. 3 aprile 1980, n. 2167, in Riv. not., 1980, n. 1288. La vendita a rate con il trasferimento della proprietà al momento del pagamento integrale del prezzo è stata utilizzata per la cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico dal d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2; quella disciplina, contrariamente al patto di riservato dominio codicistico, prevedeva che il trasferimento della proprietà avvenisse non in modo automatico con il saldo del prezzo ma per effetto di un atto successivo di quietanza e di trasferimento dell'immobile (art. 15 d.P.R. n. 2/1959). L'art. 8, d.l. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 ha previsto una nuova forma di locazione degli alloggi sociali con possibilità di riscatto per il conduttore privo di altra abitazione di proprietà adeguata alle esigenze del nucleo familiare. Fino alla data del riscatto, il conduttore può imputare parte dei corrispettivi pagati al locatore in conto del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio e altra parte in conto affitto. Il riscatto non è consentito prima di sette anni dall'inizio della locazione. Chi esercita il riscatto non può rivendere l'immobile prima dello scadere dei cinque anni. Per espressa previsione dell'art. 8, comma 5-bis, d.l. n. 47/2014 (introdotto dall'art. 23, comma 7, d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164) la stessa disciplina si applica anche ai contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti e di vendita con riserva di proprietà.

⁹ Il tema dell'ammissibilità della vendita con patto di riservato dominio è stato oggetto, con riferimento agli immobili e ai mobili registrati, di un approfondito dibattito dottrinale e giurisprudenziale i cui risultati hanno indotto un consistente sviluppo dell'istituto nella contrattazione privata. Non è stata mai sufficientemente approfondita, invece, la questione dell'applicabilità della disciplina di cui agli artt. 1523 ss. c.c., alla cessione di azienda.



Lo strumento del patto di riservato dominio consente di risolvere disequilibri contrattuali, impedendo il trasferimento della proprietà in capo all'acquirente finché il prezzo non sia stato interamente pagato, e con la possibilità per il venditore di esercitare le azioni previste dalla legge a tutela. Si aggiunga che nella realtà pratica delle cessioni di azienda o di rami aziendali, in cui il caso di dilazione del prezzo dedotto in contratto è assai frequente, la garanzia offerta dalla riserva di proprietà evita l'intervento di soggetti terzi garanti (attraverso fidejussioni od accoli cumulativi) o la necessità di condizionare l'efficacia del contratto al pagamento del corrispettivo.

Elementi essenziali della disciplina della vendita con patto di riservato dominio sono la consegna immediata della cosa al compratore e l'assunzione da parte dello stesso dei rischi per il perimento ed il deterioramento della cosa fin dal momento della consegna (art. 1523 c.c.). Si tratta di una deroga ad un principio fondamentale del nostro ordinamento, espresso dal noto brocardo latino *res perit domino* e ricavabile dalla disciplina dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione di cui all'art. 1465 c.c. Questo principio generale comporta un abbinamento dell'effetto reale con il passaggio del rischio e soffre due rilevanti eccezioni:

- 1) nella vendita sottoposta a termine iniziale, l'acquirente assume il rischio del perimento del bene anche se l'acquisto della proprietà non si è ancora realizzato;
- 2) nella vendita con riserva di proprietà, l'acquirente, pur non essendo ancora proprietario, assume i rischi fin dalla consegna del bene¹⁰.

Nella vendita con patto di riservato dominio, il compratore è possessore del bene ed è titolare, fin dalla conclusione del contratto, di un diritto reale di godimento, opponibile *erga omnes*¹¹, che si consoliderà

¹⁰ In diritto tedesco i rischi vengono sopportati dal compratore da quando viene effettuata la consegna della cosa. Il collegamento è con la trasmissione del possesso, non con il trasferimento della proprietà: i rischi infatti passano anche se l'effetto traslativo è differito nel tempo o soggetto ad una clausola di riservato dominio. Non è però sufficiente per attribuire il rischio al compratore il trasferimento della sola detenzione. Su tali aspetti, S. FALCHERO, in *La vendita*, opera diretta da CALLEGARI e DESANA, Bologna, 2014, 102 ss.

¹¹ La riserva della proprietà è opponibile ai creditori del compratore se risulta da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento (art. 1524, comma 1, c.c.). Questa regola è stata dettata per i beni mobili, mentre per i beni mobili registrati l'ultimo comma dell'art. 1524 c.c. rinvia alla disciplina della trascrizione. Il rinvio alla disciplina della trascrizione dovrebbe valere non solo per risolvere il conflitto con aventi causa dall'acquirente, ma anche con i creditori, secondo quanto dispone l'art. 2915 c.c., in base al quale non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti che importano vincoli di indisponibilità se non sono stati trascritti prima del pignoramento, quando hanno per oggetto beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri. Se la vendita ha ad oggetto macchine e il prezzo è superiore ad euro 15,49, affinché la riserva di proprietà sia opponibile al terzo acquirente, il patto di riservato dominio deve essere trascritto in apposito registro tenuto presso la cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione è collocata la macchina e la stessa deve rimanere nel luogo dove la trascrizione è stata eseguita (art. 1524, comma 2, c.c.). Il terzo comma dell'art. 1524 c.c. fa salva l'applicazione delle disposizioni relative ai beni mobili iscritti in pubblici registri. Se il patto di riservato dominio è apposto ad una vendita immobiliare, secondo l'opinione prevalente (A. ETTORRE—S. IUDICA, *La pubblicità immobiliare e il testo unico delle imposte ipotecaria e catastale*, Milano, 2007, 341), seguita dalla prassi notarile (G. SANTARCANGELO, *Le formalità immobiliari negli atti notarili*, Milano, 2015, 527 ss.), la riserva di proprietà deve essere pubblicizzata, ai sensi dell'art. 2659, ultimo comma, c.c., mediante l'inserimento nella nota di trascrizione di "presenza di condizione" con la specificazione nel quadro D che si tratta di una vendita a rate con riserva di proprietà. La menzione nella nota di trascrizione garantisce l'opponibilità ai terzi della riserva di proprietà e consente di risolvere eventuali conflitti con aventi causa e creditori del compratore, al fine di evitare che i terzi, facendo incolpevole affidamento sulle risultanze dei pubblici registri, siano indotti a ritenere che il compratore sia pieno proprietario dell'immobile senza limitazione alcuna. Analoghe formalità di pubblicità vengono osservate per la cessione di azienda con patto di riservato dominio ai sensi dell'art. 2556, ultimo comma c.c.. Sul punto, cfr. Giudice del Registro delle imprese del Tribunale di Roma, decreto del 24 aprile 2019 (n. cronol. 2850/2019).



come piena proprietà¹² automaticamente col pagamento dell'ultima rata del prezzo¹³; il venditore è spogliato del possesso dell'immobile e conserva un diritto reale che ha una funzione essenzialmente di garanzia¹⁴ del pagamento del prezzo.

L'opinione della dottrina prevalente¹⁵ e della Cassazione¹⁶, nell'ammettere l'applicabilità dell'istituto in esame alla cessione di azienda attraverso l'adozione di opportune clausole redazionali¹⁷, evidenzia come «... nella vendita con riserva di proprietà vi è un differimento dell'effetto traslativo e, pertanto, medio tempore, il venditore è titolare del diritto di proprietà del bene alienato, ancorché limitato dal concorrente diritto del compratore». Si tratta, secondo questa ricostruzione, di una ipotesi di vendita obbligatoria con effetti immediati (con obbligo di consegna da parte del venditore del bene venduto;

¹² Con particolare riguardo all'ipotesi di cessione di azienda, l'Agenzia delle entrate, nella Risoluzione n. 91/E/2016, ha precisato che il trasferimento "civile" e "fiscale" del bene interviene in momenti diversi. In effetti, ai sensi dell'art. 1523 c.c., la rilevanza civilistica della cessione coincide con il momento di pagamento dell'ultima rata del prezzo. Fiscalmente, invece, come prescritto dell'articolo 109, comma 2, d.P.R. n. 917/86, "occorre fare riferimento al momento della conclusione del negozio (e non al verificarsi dell'effetto traslativo, differito a mero scopo di garanzia)": di conseguenza rileva il momento di stipula del contratto di cessione. Ciò coerentemente con quanto previsto, in materia di contabilizzazione della cessione con riserva di proprietà, dai Principi contabili OIC n. 13 (rimanenze), n. 16 (immobilizzazioni materiali) e n. 19 (debiti). Principi per i quali rileva, con conseguente iscrizione in bilancio dei beni da parte dell'acquirente, il momento in cui lo stesso assume i relativi rischi ed oneri. L'irrilevanza, ai fini fiscali, della riserva di proprietà è stata prevista al fine di "porre un freno a possibili iniziative dei contribuenti (connotate da evidenti profili di elusività) che, mediante l'apposizione della clausola ... intendano rilevare il componente positivo di reddito emergente dall'operazione solo al momento del successivo trasferimento formale della proprietà stessa" (Risoluzione Agenzia delle Entrate N. 91/E/2016, in www.fiscoetasse.com). Detta irrilevanza è peraltro sancita, anche ai fini IVA / imposta di registro, rispettivamente: a) dall'articolo 2, d.P.R. n. 633/72, in base al quale le vendite con riserva di proprietà sono equiparate alle cessioni di beni; b) dall'articolo 27, comma 3, d.P.R. n. 131/86, che esclude le vendite con riserva di proprietà dall'ambito degli atti sottoposti a condizione sospensiva.

¹³ Che il diritto acquistato dal compratore abbia natura di diritto reale è stato dichiarato espressamente dalla Relazione al codice civile (Relazione al Re n. 142 sul Libro delle obbligazioni) dove si riconosce un contenuto patrimoniale del diritto di proprietà in testa all'acquirente.

¹⁴ Così A. TORRONI, *op. cit.* Cfr. Tribunale di Genova, sez. VI, 04/01/2008, n. 45, secondo il quale: "La vendita con patto di riservato dominio assolve principalmente ad una funzione di garanzia del venditore, il quale conserva un diritto reale di garanzia sul bene, mentre la proprietà si trasferisce fin dalla conclusione del contratto".

¹⁵ Cfr. G. ARICO', *Clausole in tema di cessione di azienda con diritto di proprietà*, in *Notariato*, 1999, p. 471 e ss. Per un'ampia disamina delle varie problematiche cfr. C. CILLO - A. D'AMATO - G. TAVANI, *Dei Singoli Contratti, Manuale ed applicazioni pratiche dalle lezioni di Guido Capozzi*, Milano, 2005, p. 111 e ss., con ampi riferimenti di dottrina e giurisprudenza.

¹⁶ Cfr. Cass. 3 aprile 1980, n. 2167; Cass. 14 giugno 1982 n. 3630. Cfr anche Cassazione civile sez. II, 22/03/2006, n.6322 per cui "Il patto di riservato dominio può essere incluso anche in una vendita che preveda il pagamento del prezzo non rateale, ma interamente o parzialmente differito. In entrambi i casi l'elemento caratteristico della vendita è costituito dalla immediata eseguibilità della prestazione di consegna della cosa e dal differimento dell'effetto traslativo, che ha luogo soltanto all'atto della completa esecuzione della prestazione riguardante il pagamento del prezzo". In termini, anche Consiglio di Stato, sez. IV, 03/05/2016, n. 1741 "Nella vendita con patto di riservato dominio l'effetto traslativo della proprietà, ai sensi dell'art. 1523 c. c., opera ex nunc, al momento del pagamento dell'ultima rata a beneficio del venditore e, sino al pagamento dell'intero prezzo, in conformità al disposto dell'art. 1524 c.c., la riserva di proprietà è anche opponibile ai creditori del compratore, se risulta da atto scritto avente data certa; ne consegue che, nel caso di acquisto con patto di riservato dominio, deve distinguersi la situazione giuridica che insorge con la stipula del negozio di vendita e che comporta la immissione dell'acquirente nel possesso del bene immobile (assimilata all'esercizio di un diritto reale di godimento), dalla situazione giuridica che si determina con il pagamento dell'ultima rata che rende l'acquirente pieno proprietario del bene acquistato".

¹⁷ Cfr. Tribunale di Livorno del 7/9/2018, n. 8, secondo il quale: "Nei contratti che prevedono il patto di riservato dominio, vi sono sempre espressioni inequivoche volte a valorizzare tale pattuizione, quali Tizio vende con patto di riservato dominio oppure vi sono richiami espliciti alla normativa di riferimento (artt. 1523 ss. c.c.). Viceversa, quando il contratto difetta la presenza di una clausola secondo cui la proprietà resta al venditore sino al versamento integrale del prezzo, e le espressioni ivi contenute sono chiare e non lasciano adito a dubbi circa la volontà delle parti di procedere alla cessione dei beni con immediata efficacia traslativa, tale contratto è qualificabile come un ordinario contratto di compravendita e non come una vendita a rate con riserva di proprietà ex art. 1523 c.c.".



con obbligo di astensione da qualsiasi attività che possa pregiudicare l'acquisto; con l'obbligo del compratore di pagare il prezzo nei tempi e modi convenuti; con l'obbligo di custodire il bene venduto e sopportarne i rischi in caso di perimento) e, pertanto, con effetti reali differiti.

2. Misure di prevenzione ablative: casistiche contrattuali (con particolare riferimento alla cessione di azienda con patto di riservato dominio) ed indici sintomatici elusivi

La casistica delle misure di prevenzione ablative, consente di rilevare come, sovente, taluni beni aziendali entrano nella disponibilità dei propositi attraverso schemi negoziali che dottrina e giurisprudenza inquadrano come "contratti di godimento" (nello specifico, quasi tutti finalizzati al trasferimento della proprietà) e che hanno per effetto quello di mantenere (di frequente a scopo elusivo) la titolarità formale di detti beni in capo ad un soggetto terzo, mentre il soggetto colpito dalla misura di prevenzione ne acquista la disponibilità materiale e giuridica contrattualmente prevista e garantita.

Riguardo, invece, ai beni immobili sono state riscontrate particolari figure contrattuali che, similmente a quanto avviene con i negozi anzidetti, conferiscono, questa volta a soggetti terzi, il godimento immediato del bene in funzione della sua successiva alienazione.

Nello specifico, per quanto concerne la prima categoria di contratti, ci si riferisce ai:

- a) contratti di cessione con patto di riservato dominio;
- b) contratti di affitto di azienda;
- c) contratti di leasing.

Relativamente alla seconda categoria di formule contrattuali aventi ad oggetto beni immobili, il richiamo è ai contratti di godimento in funzione della alienazione di immobili, e nello specifico:

- d) contratti di locazione con patto di riscatto;
- e) contratti c.d. di "rent to buy".

L'esigenza di un approfondito scrutinio dei rapporti contrattuali in argomento, e in particolare, per quanto qui di interesse, dell'istituto della cessione di azienda con patto di riservato dominio, risulta assai rilevante giacché, dietro il predetto meccanismo di cessione¹⁸ possono concretamente celarsi tentativi di elusione della misura patrimoniale potenzialmente espressivi di dinamiche criminali, quali, ad esempio, il riciclo o il reimpiego di proventi dall'illecita natura; a maggior ragione se tali operazioni vengono garantite, come sovente accade, dal rilascio di titoli cambiari (idonei a generare ulteriore

¹⁸ Così come nell'affitto, nel leasing e nei contratti di godimento in funzione della alienazione di immobili.



indebitamento e quindi circolazione di capitale illecito attesa la loro vocazione circolatoria e autonomia del rapporto cartolare rispetto a quello fondamentale sotteso¹⁹).

Sotto tale profilo, nella prassi tribunizia sono stati individuati alcuni indici di anomalia idonei a svelare celati tentativi di elusione della misura patrimoniale e finanche a confluire in documentati elementi sintomatici del colpevole affidamento se non, addirittura, della mala fede dei contraenti.

In altri termini, è stato verificato che i contraenti, in sede di stipula, non avevano adottato le cautele imposte dalla natura dell'affare e, soprattutto, dalle formule contrattuali cui si è fatto ricorso, utili a far emergere, oltre ogni ragionevole dubbio, la loro buona fede e il loro affidamento incolpevole, ovverosia l'estraneità, sotto il profilo strumentale, rispetto ad eventuali attività illecite.

Al riguardo, nell'ambito della cessione di azienda con patto di riservato dominio²⁰, nella prassi tribunizia sono stati riscontrati i seguenti indici di anomalia:

- l'accettazione – a ragione del ricorso al patto di riservato dominio – dell'elevato rischio di vedere vanificata la garanzia reale costituita dal bene negoziato, attesa la natura dinamica dell'azienda e la remissione al cessionario della relativa gestione²¹ nonché, per l'ipotesi di risoluzione del rapporto, l'obbligo ulteriore di restituire i ratei corrisposti;

¹⁹ A maggior ragione se si considera che i titoli cambiari così detti "ordinari", a differenza degli assegni e dei libretti di risparmio bancari e postali, sono soggetti solo marginalmente alla normativa anticiclaggio prima richiamata. Secondo l'interpretazione prevalente, infatti, l'art. 49 del d.lgs. n. 231/2007, che impone delle limitazioni al trasferimento del denaro contante e dei titoli al portatore tra soggetti diversi, non si applicherebbe ai titoli in parola, in quanto tradizionalmente considerati titoli di credito contenenti un'obbligazione e non già strumenti di pagamento.

²⁰ Le considerazioni rassegnate valgono *mutatis mutandis* anche per i contratti di godimento in funzione della alienazione di immobili, i quali potrebbero celare fenomeni interpositori finalizzati al perseguimento delle predette attività illecite. Con specifico riguardo al c.d. *rent to buy* occorre, infatti, notare che l'art. 23, comma 1, della citata l. n. 164/2014, in coerenza con la causa del contratto, dispone la trascrizione dello stesso ai sensi dell'art. 2645-bis c.c., elevando il termine triennale ivi previsto per tutta la durata del contratto e comunque a un periodo non superiore ai dieci anni. La trascrizione, inoltre, produce i medesimi effetti di cui all'art. 2643, comma primo, numero 8) c.c. La norma, quindi, prevede due fattispecie pubblicitarie: quella prenotativa tipica del preliminare (in ragione del rinvio espresso all'art. 2645-bis c.c.) e quella eccezionale del contratto di locazione ultra novennale. Inoltre, per espressa previsione normativa, al *rent to buy* sono applicate anche alcune disposizioni del codice civile relative agli obblighi derivanti dall'usufrutto (nel dettaglio si applicano gli artt. da 1002 a 1007 c.c. nonché gli artt. 1012 e 1013 c.c. in quanto compatibili). Viene anche in questo caso, quindi, stabilito l'obbligo di fare l'inventario di quanto si riceve in godimento, nonché di prestare adeguata garanzia da parte del conduttore (art. 1002 c.c.). La garanzia (assimilabile alla prestazione della cauzione nella locazione) è evidentemente volta a tutelare il concedente circa lo stato del bene ceduto in godimento in caso di restituzione, sia che questa avvenga per risoluzione del contratto che per mancato esercizio del potere di acquisto. A rigore, la mancata concessione della garanzia in parola, così come l'omessa predisposizione dell'inventario (come detto rispondenti a interessi di tutela del concedente) costituiscono, ai sensi dell'art. 1002, ultimo comma, c.c., una causa ostativa all'immediato conseguimento del godimento dell'immobile. Difatti, in via di prassi, i predetti obblighi risultano generalmente assolti già all'atto della stipula del contratto.

²¹ Sull'affitto d'azienda, cfr. Fondazione Italiana per il Notariato, *L'affitto d'azienda*, di M.P. NASTRI, *Le Ricerche*, Milano 2016; Consiglio Nazionale del Notariato, *Regola n. 19 in tema di cessione e affitto di azienda*, approvata il 4 aprile 2008, secondo cui, *inter alia*, "1. Gli atti di trasferimento della proprietà o del godimento di un'azienda, per le finalità di cui all'art. 2556 secondo comma cod. civ., devono essere redatti per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. In relazione al particolare rilievo che l'ordinamento riconosce all'intervento del notaio, caratterizzato da terzietà ed imparzialità, l'attività di indagine della volontà delle parti e la connessa attività di informazione e chiarimento in ordine al contratto devono essere esplicitate anche nel caso in cui l'atto venga redatto nella forma di scrittura privata autenticata (in conformità all'indirizzo normativo espresso nella legge 28 novembre 2005 n. 246 che ha esteso, in maniera espressa, l'applicabilità dell'art. 28 l.n. anche alle scritture private ed ha previsto l'obbligo di conservazione per le scritture soggette a pubblicità commerciale). Il notaio non può limitarsi alla mera autenticazione delle sottoscrizioni di scritture redatte da terzi (dalle parti direttamente o tramite loro professionisti), senza svolgere sistematicamente l'attività di indagine della volontà e la connessa attività di informazione e di



- la determinazione del prezzo di cessione senza una preventiva valutazione dell'azienda;
- la mancata preventiva inventariazione dei beni costituenti l'azienda (attesa la natura dinamica della stessa), ma il mero rinvio a quanto risultante dalle scritture contabili;
- la mancata e/o carente indicazione del numero delle risorse umane impiegate in azienda e della natura, durata e regolarità dei rapporti di lavoro aziendali oggetto di trasferimento ex art. 2112 c.c.;
- la mancata trascrizione del negozio nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2556 c.c.²²;
- la mancata registrazione, anche ai fini dell'opponibilità ai terzi, prevista dall'art. 1524 c.c., sempre attesa la dinamicità dell'azienda;
- il non aver tutelato giudizialmente le proprie ragioni in caso di mancato pagamento di uno o più ratei;
- tenuto conto del prezzo di cessione:
 - la mancata richiesta e/o il mancato rilascio di garanzie reali, bancarie e/o assicurative ovvero la richiesta e il rilascio di garanzie personali da parte di soggetti terzi estranei almeno apparentemente all'operazione;
 - l'aver accettato garanzie personali senza aver preventivamente la solvibilità del garante;
 - l'aver regolato il pagamento in contanti oltre i limiti fissati dalla legge (in materia di antiriciclaggio) o con strumenti non in grado di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari (ad esempio attraverso pluralità di girate di cambiali emesse da soggetti estranei all'operazione);
- la sproporzione tra il reddito²³ ed il prezzo dell'azienda ceduta, tenuto conto anche della recente costituzione (in caso di persona giuridica) e/o della giovane età (in caso di persona fisica) delle parti;
- un piano rateale di pagamento del prezzo oltremodo dilatato nel tempo, rispetto al valore in termini assoluti dell'affare;

chiarimento, in ordine al contenuto ed agli effetti del contratto. 2. Il Notaio, nella redazione dell'atto, dovrà aver cura di procedere alla puntuale descrizione di tutti quei beni aziendali (immobili, mobili registrati, marchi, brevetti, ecc.) per i quali sono previste forme di pubblicità e, inoltre, nel caso in cui tra i beni aziendali vi siano anche degli immobili, dovrà aver cura di espletare le formalità di trascrizione presso i RR.II. La descrizione specifica dei beni è necessaria nel caso della cessione di un ramo di azienda e ciò ai fini dell'esatta individuazione dell'entità trasferita, nonché nel caso dell'affitto di azienda o di ramo di azienda, in considerazione dell'obbligo di restituzione a carico dell'affittuario. Nel caso si proceda a una cessione di azienda con riserva della proprietà, se tra i beni aziendali vi sono dei macchinari, il Notaio dovrà aver cura di procedere alla loro puntuale descrizione ed alla trascrizione nel registro presso la cancelleria del Tribunale prevista dall'art. 1524 c.c. In ogni caso il Notaio dovrà curare che la riserva della proprietà risulti chiaramente dalla trascrizione nel Registro delle Imprese

²² In violazione, pertanto, della citata regola n. 19 dei protocolli notarili, riportata a nt. 21.

²³ A tal proposito la giurisprudenza ha evidenziato che, se è vero che la sproporzione tra la capacità reddituale ed il valore del bene può costituire un indice sintomatico di intestazione fittizia, non per questo è vero il contrario ovvero che l'eventuale congruità tra livello di reddito e valore del bene acquisito è idonea ad escludere in radice la fittizietà dell'intestazione. Tale ultima circostanza, infatti, è da assumersi come dato neutro, "atteso che è ben possibile che soggetti pur muniti di redditi significativi possano prestarsi ad operazioni interpositorie nell'interesse di chi voglia eludere misure di prevenzione patrimoniali e/o intenda compiere attività di riciclaggio e di reimpiego" (cfr. Cass. Pen, Sez. II, del 11.04.2012 n. 13421). Interessante notare come, da un punto di vista fenomenologico, la giurisprudenza citata contesti la canonica concezione del prestanome quale soggetto necessariamente "impossidente" che, proprio perché tale, è disposto a fungere da "testa di legno". Difatti – evidenzia la Cassazione – "La stessa realtà delle organizzazioni criminali dimostra che esse hanno tutto l'interesse a coinvolgere in operazioni interpositorie soggetti che abbiano una propria autonomia e capacità imprenditoriale".



- il mancato ricorso al credito bancario in mancanza di dati incontrovertibili in ordine alla solidità economico-finanziaria (legata anche alla storicità dell'attività d'impresa) del cessionario;
- la sproporzione tra il reddito del cessionario e il prezzo dell'azienda ceduta;
- il compimento, soprattutto se plurimo, di atti di trasferimento e circolazione del bene azienda e/o del suo godimento, in un arco temporale ristretto o ristrettissimo;
- il compimento di atti di trasferimento del bene azienda e la realizzazione di plusvalenze, magari legate all'avviamento e/o non giustificate dallo storico dei dati economici;
- l'identità, anche parziale, nel corso del tempo della compagine sociale e/o degli amministratori e la loro esperienza nel *business* di riferimento;
- la determinazione (o accettazione) di canoni di locazione relativi all'immobile in cui viene esercitata l'azienda non congrui rispetto al mercato e/o rispetto alla natura, destinazione urbanistica e/o dimensione dei locali;
- la mancata reazione da parte del cedente rispetto ad atti gestori del cessionario che travalicano l'ordinarietà e che mettono a rischio la conservazione del valore aziendale e/o la regolare prosecuzione dell'attività aziendale (es. trasformazioni urbanistiche/edilizie dei locali aziendali senza autorizzazione);
- la violazione del patto di non concorrenza *ex art. 2557 c.c.* formalmente inserito nell'articolato contrattuale ma non azionato successivamente a fronte della patente violazione;
- la circostanza che l'azienda non sia funzionale all'oggetto sociale (o comunque all'attività svolta) del soggetto giuridico (persona fisica o giuridica) che ne abbia acquistato il godimento e che l'operazione economica (e quindi il piano di rate o canoni contrattualmente previsto) fosse sostenibile, da parte di quest'ultimi, al momento della sottoscrizione dell'accordo²⁴.

3. Il quadro giurisprudenziale

Secondo consolidata giurisprudenza, la disponibilità "a qualsiasi titolo" (diretta o indiretta²⁵) del bene (data l'accezione prevalentemente sostanzialistica del termine, nella quale rientrano tutte quelle

²⁴ *cfr.* Cass. sez. II del 10.07.2017 n. 33538.

²⁵ La disponibilità indiretta ricorre quando, al di là della formale intestazione del bene a un soggetto diverso dal proposto, quest'ultimo ne sia l'effettivo *dominus* potendo determinarne la destinazione o l'impiego. In effetti, con l'uso dell'avverbio "indirettamente" (art. 20, co. 2 d.lgs. n. 159/2011), il legislatore ha inteso prevenire ogni possibile elusione della norma sino a ricomprendere beni che, se pur intestati a terzi, appartengono di fatto al proposto. Esaminando i rigorosi orientamenti giurisprudenziali su questo tema – fortemente influenzati dalla necessità di superare le modalità elusive dirette a celare la reale disponibilità del bene – emerge che non è richiesta la dimostrazione che il soggetto sia titolare del bene (ovvero la prova dell'accordo simulatorio, del mandato irrevocabile o del patto fiduciario), giacché è sufficiente accertare che costui possa in qualsiasi maniera determinarne la destinazione o l'impiego *uti dominus*, comprendendo il concetto di disponibilità ipotesi diversificate: dal diritto di proprietà vero e proprio a mere intestazioni fittizie ad un terzo, fino a situazione di mero fatto basate su una posizione di soggezione in cui si trovi il terzo titolare del bene nei confronti del proposto (giurisprudenza costante: Cassazione penale sez. V, 17/3/2000, (ud. 17/3/2000, dep. 6/4/2000), n.1520; Cassazione penale sez. II, 23/6/2004,



situazioni in cui viene esercitata una signoria sullo stesso, di modo che il soggetto possa determinarne la destinazione o lo scopo) può senz'altro guadagnarsi con la conclusione di negozi, quale appunto la cessione con patto di riservato dominio, che consentono il godimento immediato del bene a fronte di un differito effetto traslativo.

In particolare, secondo l'insegnamento della Suprema Corte²⁶ ***“la disponibilità” può riguardare anche un’aspettativa reale com’è stata definita la vendita con riserva di proprietà che, al di là dell’inquadramento dottrinario che si voglia dare a tale contratto, comporta che al compratore sia trasferita “quanto meno, una aspettativa reale, se non la stessa proprietà, e che tali diritti o aspettative, che dir si voglia, possono essere oggetto di confisca”.***

La confisca in questo caso comporta la devoluzione allo Stato dei diritti così come si trovano in capo al proposto, salva la buona fede (e incolpevole affidamento) del compratore che consentirà la tutela del credito vantato ex artt. 52 e ss. d.lgs. n. 159/2011²⁷.

Detta ricostruzione è stata recepita anche da un importante arresto della Suprema Corte afferente analoga fattispecie di vendita con riserva di proprietà avente ad oggetto un’azienda attinta da sequestro di prevenzione. In particolare la Suprema Corte²⁸ ha evidenziato come *“le misure di prevenzione patrimoniali sono rivolte – nel sistema della l. n. 575 del 1965 come in quello del d.lgs. n. 159 del 2011 – a privare i soggetti pericolosi della “disponibilità” di beni che siano frutto di attività illecita o di cui non siano in grado di giustificare il legittimo possesso, e non semplicemente a privarli della titolarità di diritti (il sequestro e la confisca possono riguardare “i beni di cui la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta potere disporre direttamente o indirettamente”, con ciò volendo significare che il sequestro e la successiva confisca riguardano la disponibilità del bene, anche se non collegata alla piena proprietà in capo all’indagato). Pertanto, come osservato nell’unica*

(ud. 23/6/2004, dep. 27/8/2004), n. 35628; Cassazione penale sez. II, 9/2/2011, n. 6977; Cassazione penale sez. I, 15/6/2017, n. 55452). Finanche l'appartenenza *uti dominus* del bene può ravvisarsi nel caso di detenzione temporanea in base ad un rapporto obbligatorio quale ad esempio la locazione allorché tale rapporto dissimuli la reale appartenenza del bene (Cass. 204/1989).

²⁶ Cfr. Cassazione penale sez. I, 28/1/2008, (ud. 28/1/2008, dep. 27/2/2008), n. 8775: *“con riguardo alla specifica ipotesi, che qui interessa, di vendita con riserva di proprietà, però al di là dell’inquadramento dottrinario che si voglia dare a tale contratto (a seconda dei punti di vista si tratterebbe di una vendita in cui il pagamento dell’ultima rata opera come condizione sospensiva dell’acquisto del diritto ovvero di una vendita con effetti obbligatori, o ancora dell’acquisto da parte dell’acquirente di una aspettativa di carattere reale, o ancor meglio di un negozio collegato ad uno scopo di garanzia in seguito al quale il venditore conserverebbe sul bene un diritto reale di garanzia mentre al compratore sarebbe trasferita la proprietà immediatamente, con ogni conseguenza in ordine ai poteri ed alle facoltà di diritto sostanziale e processuale che spettano al proprietario), resta il fatto oggettivo che al compratore viene trasferita, quanto meno, una aspettativa reale, se non la stessa proprietà, e che tali diritti o aspettative, che dir si voglia, possono essere oggetto di confisca che, ai sensi della l. n. 575 del 1965, art. 2-ter, riguarda “i beni di cui la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta potere disporre direttamente o indirettamente”, con ciò volendo significare che il sequestro e la successiva confisca riguardano la disponibilità del bene, anche se non collegata alla piena proprietà in capo all’indagato. Ad avviso del Tribunale la confisca ha appunto riguardato tale “disponibilità” o “proprietà” ed ha poi comportato la devoluzione allo Stato dei diritti così come si trovavano in capo al proposto e tale soluzione appare in effetti ineccepibile poiché non si può negare che, pur trattandosi di vendita con riserva di proprietà, all’acquirente fosse stata trasferita quanto meno la aspettativa reale che era assoggettabile a confisca”.*

²⁷ Così F. MENDITTO, *Le misure di prevenzione personali e patrimoniali, la confisca allargata* (art. 240-bis c.p.), vol. I aspetti sostanziali e processuali, Milano, 2019, pag. 570.

²⁸ Cassazione penale sez. V, 3/12/2018, (ud. 3/12/2018, dep. 21/2/2019), n. 7917.



*pronuncia finora emessa sull'argomento (Cass., n. 8775 del 28/1/2008, rv. 239245), al di là dell'inquadramento dottrinario della vendita con riserva di proprietà (secondo taluni il pagamento dell'ultima rata del prezzo costituisce condizione sospensiva dell'acquisto; per altri si tratta di una proprietà risolubile; per altri ancora dell'acquisto di una aspettativa di carattere reale; secondo orientamenti più recenti si tratterebbe di negozio con scopo di garanzia: la proprietà passerebbe immediatamente al compratore e al venditore sarebbe attribuito un diritto reale di garanzia), **resta il fatto oggettivo che al compratore viene trasferita, quanto meno, una aspettativa reale, se non la stessa proprietà, e che anche tale situazione giuridica può essere oggetto di confisca, sicché – seppur resta indiscutibile che il venditore con patto di riservato dominio deve essere salvaguardato nei suoi diritti – non per questo viene meno la possibilità di operare l'ablazione del bene che si trova nella disponibilità del proposto, ferma restando la necessità di sollevare il terzo dagli effetti dell'ablazione, in considerazione della sua estraneità alle vicende del soggetto colpito dal provvedimento di prevenzione. Il che può avvenire, ora, attraverso la procedura posta dal titolo IV del d.lgs. n. 159 del 2011 (prima di questa legge era obbligatorio il ricorso al giudice civile), dedicato alla tutela dei terzi, tra cui si annoverano i creditori e i titolari di diritti reali nonché, per analogia, i soggetti che vantano diritti – anche di natura para-dominicale – sui beni venduti”.***

Intimamente collegata alla questione della cessione con patto di riservato dominio è la tematica, pure affrontata dalla giurisprudenza di legittimità²⁹, dei meccanismi elusivi dell'ablazione consistenti in diverse condotte precipuamente individuate dalla Suprema Corte. In particolare i meccanismi frodativi che il proposto può porre in essere al fine di mettere in salvo il proprio patrimonio per tentare di sfuggire alla pretesa statale di confisca dei patrimoni illecitamente accumulati, possono essere catalogati nelle seguenti categorie:

- a) **meccanismi di interposizione fittizia:** il bene, pur essendo formalmente intestato a terzi, ricade nella sfera di disponibilità effettiva del proposto o del condannato, il che può avvenire sia nella fase dell'acquisto (quando il bene viene acquistato formalmente ma fittiziamente da un terzo o rimane nella disponibilità del terzo anche con patto di riservato dominio) che nella fase della vendita dei beni (il proposto vende fittiziamente il bene ad un terzo, rimanendo il vero proprietario);
- b) **meccanismi di interposizione reale:** allorquando l'interponente (proposto) trasferisce o intesta, a ogni effetto di legge, taluni beni all'interposto, ma con l'accordo fiduciario sottostante che detti beni saranno detenuti, gestiti o amministrati nell'interesse del *dominus* e secondo le sue direttive, ossia tutte quelle situazioni in cui l'interposto ne è l'effettivo titolare *erga omnes*, purché legato da un rapporto fiduciario con l'interponente³⁰;

²⁹ Cassazione penale sez. II, 25/3/2015, (ud. 25/3/2015, dep. 16/4/2015), n. 15806; Cassazione penale sez. II, 20/12/2011, n. 11804, principi espressi per la confisca c.d. allargata, cui sono applicabili i medesimi principi in materia di disponibilità indiretta).

³⁰ Cfr. Cass. Sez. 2, n. 41051 del 26/10/2011, dep. 11/11/2011, Rv. 251542.



- c) **meccanismi di segregazione del patrimonio** la cui finalità è quella della gestione controllata dei patrimoni in essi conferiti e, quindi, della loro protezione: in tale categoria rientrano la costituzione del trust e del fondo patrimoniale che l'ordinamento, indubbiamente, consente in quanto rispondono ad interessi ritenuti meritevoli di tutela ma che, ben possono essere sequestrati e confiscati ove la pubblica accusa dimostri che anche i suddetti istituti giuridici sono, in realtà, simulati;
- d) **atti di alienazione di beni** a mezzo dei quali il proposto pone in essere atti non simulati in quanto il terzo acquista realmente il bene. È l'ipotesi che si verifica quando l'indagato/imputato, piuttosto che subire la confisca, preferisce alienare a terzi i beni, monetizzarli e, quindi, sottrarsi al provvedimento ablatorio.

A fronte di tali atti, l'ordinamento giuridico consente di porre nel nulla l'attività fraudolenta del proposto, sicuramente nelle ipotesi sub a) - b - c); ed infatti, la normativa di settore (*cf.* artt. 24, 25 e 26 d.lgs. n. 159/2011) è inequivoca nell'indicare che i beni possono essere sequestrati (e poi confiscati) al proposto solo se, al momento del provvedimento di sequestro o di confisca, ne abbia "a qualsiasi titolo" la disponibilità laddove per disponibilità si deve intendere "disponibilità attuale". È proprio in tale ottica, infatti, che l'unico accertamento di natura "civilistica" che, nell'ambito del procedimento di sequestro/confisca, è ammissibile è quello che tende ad appurare se i beni che appartengono formalmente a terzi, siano o meno, in realtà, nell'attuale disponibilità del proposto: si tratta, com'è intuitivo, di un accertamento che costituisce l'ineludibile passaggio logico-giuridico prodromico al sequestro/confisca tant'è che, nei sequestri di prevenzione, l'art. 26 d.lgs. n. 159/2011 dispone che il giudice dichiari la nullità degli atti di intestazione fittizia; inoltre, qualora il terzo concorra in un reato (es. art. 512-*bis* c.p.) egualmente seguono l'inopponibilità dell'acquisto e l'adottabilità di sequestri e confische.

Nell'ipotesi in cui, poi, non dovesse configurarsi una nullità contrattuale ma, sussistendone i presupposti, si dovesse comunque accedere – a cagione della disponibilità dell'azienda in capo al proposto, a una ablazione statutale, la Suprema Corte sopra richiamata³¹ ricorda come in capo al terzo **residua la tutela creditoria di cui al Libro I, titolo III del codice antimafia** ottemperando alle forme e alle modalità di cui agli artt. 52 ss. d.lgs. n. 159/2011 ivi compresi i requisiti indicativi tra cui, come noto, la buona fede³² e l'incolpevole affidamento³³.

³¹ Cass. Pen., sez. V, n. 7917/2018. *Cfr.* nt. 27.

³² *Cfr.* Cass. Pen, sez. I, 15 aprile 2019, n. 39574 secondo cui "la buona fede va intesa in termini di non conoscibilità con l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta, della utilità fornita, con l'erogazione del credito, al soggetto portatore di pericolosità, con la conseguenza che non può ipotizzarsi una condizione di buona fede e di affidamento incolpevole allorquando un dato fatto illecito non sia conosciuto ma risultasse pur sempre conoscibile".

³³ *Cfr.* Cass. Pen. Sez. I, 14 febbraio 2019, n. 23115 secondo cui "il soggetto deve allegare elementi idonei a rappresentare non solo la sua estraneità all'illecito pregresso, ma anche l'affidamento incolpevole inteso come applicazione, in sede contrattuale, di un livello di diligenza teso ad escludere rimproverabilità anche di natura colposa").